

CAMERA DEI DEPUTATI N. 118

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LETTIERI, PISANU, SGARLATA

Presentata il 20 luglio 1976

Norme sull'insegnamento delle lingue moderne nelle scuole elementari di Stato

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La conoscenza di una o più lingue moderne in misura adeguata a permetterne l'uso corrente come strumento di comunicazione orale e scritta costituisce un obiettivo che sta diventando sempre più sentito ed attuale. Esso trova giustificazione nella nuova dimensione che la società internazionale va assumendo, che, permettendo un sempre maggiore avvicinamento tra i popoli, decisamente spinge gli uomini verso il superamento delle barriere nazionali.

Infatti, il continuo e vertiginoso miglioramento dei mezzi di comunicazione, il moltiplicarsi degli scambi internazionali di carattere commerciale, culturale e turistico, l'espandersi degli interessi economici, scientifici e tecnologici tra tutti i Paesi del mondo, nonché lo sviluppo delle relazioni politiche, impongono da tempo a masse crescenti di persone l'esigenza di avere rapporti con comunità nazionali diverse dalla propria. Si tratta, onorevoli colleghi, di una nuova realtà politico-sociale che determina ineluttabilmente una sempre maggiore richiesta — in ogni campo di attività — di persone che siano in grado di usare con sicura padronanza almeno una delle lingue di maggiore diffusione.

Le mutate prospettive sociali e politiche operanti nel nostro continente, all'indomani

della completa abolizione delle barriere doganali dei paesi aderenti al mercato comune europeo, non possono, infine, non renderci consapevoli che, anche per il vasto fenomeno di mobilità sociale che si verificherà tra non molto in Europa, per il cittadino di domani il possesso di almeno una lingua diversa dalla propria sarà non solo di grande utilità, ma una esigenza fondamentale per partecipare pienamente alla vita della società del suo tempo.

Per raggiungere proficuamente questo obiettivo è indispensabile utilizzare la condizione ottimale per l'apprendimento delle lingue parlate, e cioè l'età della fanciullezza.

Soltanto durante l'infanzia, secondo il parere di molti esperti — convalidato dalla nostra comune esperienza — si apprende rapidamente e con grandissima facilità, e ciò vale soprattutto per le lingue vive. Soltanto iniziando l'apprendimento di una lingua tra i 4 e gli 8 anni secondo autorevoli esperti di fisiologia e di psicologia infantile, è possibile l'acquisizione linguistica con pronuncia perfetta.

Non staremo qui a citare, onorevoli colleghi, la folta schiera di esperti di fama internazionale che hanno convalidato queste ed altre verità scientifiche con prove ed esperi-

menti; anche in Italia sono stati recentemente tenuti convegni di studio, a Modena e a Frascati, presso il Centro europeo dell'educazione, per esaminare i diversi aspetti dell'insegnamento delle lingue nelle scuole elementari, convegni che si sono conclusi con il pieno riconoscimento che oggi non vi è alcun dubbio sui notevoli vantaggi di un precoce bilinguismo.

Oltre alle validissime ragioni di ordine sociale, psicopedagogico e neurofisiologico sommariamente illustrate, ampiamente sufficienti a giustificare l'introduzione delle lingue vive nella scuola primaria, non possiamo passare sotto silenzio le deliberazioni del Consiglio d'Europa e dei suoi organi competenti, come il CGC (Consiglio di cooperazione culturale), che raccomandano ai Paesi della Comunità europea di iniziare l'insegnamento delle lingue vive ai fanciulli della scuola elementare, per facilitare la soppressione delle barriere linguistiche e favorire la massima comprensione e cooperazione tra i popoli europei.

Purtroppo, nella nostra scuola di ogni ordine e grado, nel campo dell'insegnamento delle lingue poco o nulla è stato fatto in adempimento agli impegni che il Governo si è assunto, sottoscrivendo le risoluzioni, le raccomandazioni e tutti i vari tipi di documenti che dal 1961 in poi sono stati approvati in sede di Consiglio d'Europa e di UNESCO. Non avendo alcun dubbio sulla utilità e l'importanza formativa dell'apprendimento linguistico anche prima dell'età scolare, i proponenti pensano che siano maturi i tempi per incominciare ad attuare i nostri impegni integrando la formazione linguistica dei nostri fanciulli della scuola primaria con l'introduzione di una lingua moderna.

Si tratterà di una notevole innovazione nelle nostre strutture educative, le quali esigono, con la massima urgenza, un rinnovamento integrale, in termini di adeguamento alle istanze della società di oggi e soprattutto di domani.

L'istituzione di tale insegnamento nella scuola elementare dovrebbe essere effettuata integralmente per tutte le classi; ma, tenendo conto delle difficoltà obiettive di carattere amministrativo specialmente per quanto concerne il reclutamento degli insegnanti in possesso di una buona conoscenza pratica della lingua e di elevate qualità didattiche, con la presente legge si propone una introduzione sperimentale che permetta di tenere conto per la successiva introduzione istituzionale, da at-

tuarsi a partire dal quarto anno dall'inizio dell'esperimento, di tutti i problemi che occorrerà risolvere perché non si adottino nella scuola primaria sistemi di improvvisazione, attuati ancora oggi nella scuola secondaria, e per effetto dei quali spesso l'insegnamento delle lingue straniere risulta non solo del tutto inefficace, ma si traduce addirittura in una attività dannosa sia dal punto di vista didattico sia dal punto di vista educativo.

I diversi articoli della proposta di legge (che riprende un'identica proposta presentata, nella scorsa legislatura, dal deputato Ruffini) sono stati impostati tenendo conto dei principali elementi che condizionano il raggiungimento di risultati compatibili con le finalità prefigurate. Si tratta della formazione degli insegnanti, della compilazione dei programmi scolastici e di quelli dei corsi di addestramento didattico, nonché di problemi organizzativi a livello centrale e periferico. In fase sperimentale, su proposta dei centri nazionali di studio e di verifica, di cui è prevista la costituzione, il Ministro della pubblica istruzione potrà, con propria ordinanza, integrare i punti che si dimostreranno insoddisfacenti.

E con questo intendimento che si è formulato un articolo che lascerà ampie possibilità di miglioramento pratico della legge senza ricorrere al legislatore. Se criteri analoghi si adottassero per tutti i provvedimenti legislativi per la scuola si eviterebbero le strutture rigide che impediscono il necessario aggiornamento ed il tempestivo adeguamento del sistema formativo alla continua evoluzione della società.

Se la presente proposta di legge sarà approvata, si dischiuderà per la scuola e la società italiana una nuova prospettiva che per il momento può sembrare a qualcuno ispirata da mete avveniristiche ma che in fondo non riuscirà a soddisfare le esigenze future delle giovani generazioni che hanno da poco lasciato o che stanno per lasciare la scuola elementare.

In effetti, facendo il confronto con molti altri Paesi, ci sembra di giungere in ritardo a postulare per i nostri fanciulli una formazione culturale moderna ispirata dai valori esaltanti di un nuovo umanesimo che trascenda gli angusti limiti delle barriere nazionali.

La data di entrata in vigore della legge, fissata per l'anno scolastico successivo a quello della sua approvazione, rende superflua la ricerca preventiva della copertura finanziaria.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Sono istituiti, a partire dal 1° ottobre dell'anno successivo alla data della pubblicazione della presente legge, corsi di lingua moderna presso le scuole elementari di Stato.

ART. 2.

Detti corsi avranno carattere sperimentale e saranno istituiti nelle classi del primo ciclo e del secondo ciclo, mediante ordinanza dei provveditori agli studi, secondo le disposizioni che saranno emanate dal Ministro della pubblica istruzione.

ART. 3.

I corsi di lingue moderne di cui all'articolo 1 della presente legge saranno tenuti presso le singole scuole durante il normale orario dell'attività scolastica.

ART. 4.

È costituito un Centro ministeriale per la formulazione dei programmi, per la programmazione della preparazione degli insegnanti e per il coordinamento didattico e metodologico. Di tale Centro faranno parte docenti di lingue ed esperti di linguistica applicata e di glottodidattica designati dall'Associazione nazionale insegnanti lingue straniere.

ART. 5.

È costituito presso ogni provveditorato agli studi un ufficio speciale che curerà:

a) la formulazione di una metodologia idonea;

b) l'istituzione di corsi per la preparazione degli insegnanti in collaborazione con l'università, con l'ANILS e con altri enti che possono garantire l'efficienza dei corsi suddetti;

c) l'accertamento didattico periodico della sperimentazione;

d) la nomina degli insegnanti;

e) la redazione di una relazione finale sui risultati conseguiti.

ART. 6.

Degli uffici speciali di cui al precedente articolo faranno parte:

- 1) il provveditore agli studi e, in sua vece, un suo rappresentante;
- 2) un direttore didattico;
- 3) quattro rappresentanti dei professori di lingue straniere in servizio, possibilmente demandati a tale compito da associazioni professionali che abbiano già attuato tale sperimentazione.

ART. 7.

Ai corsi sperimentali di cui agli articoli precedenti saranno assegnati, in qualità di docenti, maestri elementari in possesso di laurea specifica, professori di lingua straniera in servizio nelle scuole secondarie e laureati specifici.

ART. 8.

Agli insegnanti dei suddetti corsi sperimentali sarà corrisposto un assegno mensile.

ART. 9.

Il Ministro della pubblica istruzione, su proposta del Centro ministeriale di cui all'articolo 4 è autorizzato, durante ed al termine della fase sperimentale che durerà per i primi tre anni scolastici di applicazione della presente legge, ad emanare ordinanze che precisino le strutture e il funzionamento del Centro nazionale e degli uffici speciali previsti dall'articolo 5, con particolare riguardo ai problemi connessi alla formazione del personale docente, ai metodi didattici ed alla scelta delle lingue che devono costituire materia di studio.